



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 13/05/2014 Modificato con deliberazione di C.C. n. 84 del 24/07/2015, deliberazione di C.C. n. 19 del 30/03/2017, deliberazione di C.C. n. 4 del 15/03/2019, deliberazione di C.C. n. 63 del 25/09/2020, deliberazione C.C. n. 59 del 30/06/2021 e deliberazione C.C. n. 40 del 29/04/2022

Indice generale

Titolo I - Disposizioni generali.....	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani (ABROGATO).....	5
Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	5
Art. 5 - Soggetto attivo.....	6
Titolo II - Presupposto e soggetti passivi.....	6
Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	6
Art. 7 - Soggetti passivi.....	7
Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	8
Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	9
Art. 11 - Superficie degli immobili.....	10
Titolo III - Tariffe.....	11
Art. 12 - Costo di gestione.....	11
Art. 13 - Determinazione della tariffa.....	12
Art. 14 - Articolazione della tariffa.....	12
Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo.....	13
Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche.....	13
Art.17 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche.....	13
Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	14
Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	15
Art. 20 - Scuole statali.....	16
Art. 21 - Tributo giornaliero.....	16
Art. 22 - Tributo provinciale.....	17
Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni.....	17
Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	17
Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	18
Art. 24 bis - Altre riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche – dono del cibo.....	18
Art. 25. - Riduzioni per il riciclo.....	20
Art. 25-bis. - Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani.....	20

Art. 25-ter. - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta...	21
Art. 25-quater. - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.....	21
Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	22
Art. 27 - Agevolazioni.....	23
Art. 28 - Cumulo di riduzioni.....	24
Titolo V - Dichiarazione e riscossione.....	24
Art. 29 - Dichiarazione.....	24
Art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	25
Art. 31 - Riscossione.....	26
Titolo VI - Accertamento e rimborsi.....	27
Art. 32 - Poteri del comune.....	27
Art. 33 - Accertamento.....	28
Art. 34 - Sanzioni.....	29
Art. 35 - Interessi.....	29
Art. 36 - Rimborsi.....	30
Art. 37 - Somme di modesto ammontare.....	30
Art. 38 - Contenzioso.....	30
Art. 39 - Riscossione coattiva.....	31
Art. 40 - Rispetto delle norme anticorruzione.....	31
Titolo VII - Disposizioni Finali.....	31
Art. 41 - Norma di rinvio.....	31
Art. 42 - Entrata in vigore ed abrogazioni.....	32
ALLEGATO A) (ELIMINATO)	33
ALLEGATO B).....	35
ALLEGATO C).....	36
ALLEGATO D).....	38
ALLEGATO E) (ELIMINATO)	40
ALLEGATO F) (ELIMINATO)	41

ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. E' istituita e disciplinata la TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. In particolare sono stabilite condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani (ABROGATO)

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento n. 2002/1774/CE, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Titolo II - Presupposto e soggetti passivi

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Le presunzioni di cui al presente comma operano esclusivamente a favore dell'Amministrazione Comunale e non possono essere invocate dal contribuente come esimente. Il contribuente che intende far valere la situazione di non imponibilità deve fornire prova della mancata soggettività passiva.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Comune l'impossibilità di distinguere l'attività ad essa connessa, si applica globalmente il tributo dovuto dalle utenze domestiche.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva limitatamente ai campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari, non utilizzabili e di fatto non utilizzate secondo la loro destinazione d'uso, per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, così come riportata nella certificazione di chiusura dei lavori. Gli interventi di cui al presente punto devono riguardare l'esecuzione di lavori strutturali inerenti parti portanti dell'immobile, lavori su immobili fatiscenti, lavori per cambio di destinazione d'uso;
- e) le aree impraticabili, intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili e escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, con l'esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati;
- i) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico per quella parte di superficie con altezza minima di mt. 1,50.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, specificatamente rispetto alla loro destinazione d'uso.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in

materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che questi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono da intendersi tali aree come quella/e parte/i di locale/i in cui insistono macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva dei locali oggetto della tassa. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Non sono soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici in cui si producono rifiuti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani ed ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia oggettivamente impossibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici da escludere dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	25%
Autocarrozzerie	30%
Officine metal meccaniche	30%
Galvanotecnica e trattamento metalli	25%
Laboratori odontotecnici / veterinario	15%
Laboratori litotipografici /tipografie	15%

Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	25%
Locali dell'industria tessile	25%
Lavanderia non a gettoni	20%
Locali dell'industria chimica	20%
Tintorie e rifiniture	20%
Florovivaismo	20%
Aree scoperte operative eccedenti 100mq	5%
Aree scoperte operative eccedenti 200mq	10%
Aree scoperte operative eccedenti 500mq	15%
Laboratori fotografici	20%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	15%

4. La riduzione, a pena di decadenza, sarà applicata esclusivamente su esplicita richiesta del contribuente.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), il codice "ATECO 2007" relativo all'attività svolta, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 entro il termine previsto, comporta la non applicazione dell'agevolazione per l'annualità in esame.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Al momento in cui potrà considerarsi completamente attivata la procedura prevista per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari, intese come quelle unità immobiliari non ricomprese nella destinazione ordinaria di cui ai commi precedenti, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 ; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Titolo III - Tariffe

Art. 12 - Costo di gestione

1. E' prevista la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e sono approvati dall'Autorità competente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, Ato Toscana Centro, che svolge nel territorio di Montale le funzioni di Ente Territorialmente Competente di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, costituita ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Qualora si verifichi uno scostamento fra i costi o i ricavi previsti nel Piano Finanziario e il consuntivo, dovuto a variazioni dei quantitativi di rifiuti raccolti e/o dei costi unitari e/o degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati, tale scostamento è riportato a nuovo nel Piano finanziario successivo, o anche in Piani Finanziari successivi non oltre il terzo, al netto del tributo provinciale, riportando in relazione le motivazioni dello scostamento.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (vedi tabelle allegate B, C, D), nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, risultante dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. da adottare con specifica deliberazione del Consiglio comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune così come previsto dall'art. 57 bis per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolazione imposta dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente può prevedere l'adozione di coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può, altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, così come prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge 147/2014 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. N. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,

sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. N. 158/99.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art.17 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche il numero delle persone occupanti è determinato nel modo seguente:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, utilizzate quale abitazione principale del soggetto, il numero degli occupanti è quello che risulta dai registri anagrafici, salvo diversa dichiarazione nell'ipotesi di dimora di ulteriori persone nel nucleo familiare non iscritte all'anagrafe comunale per almeno sei mesi nel corso dell'anno;

b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo degli occupanti l'alloggio, indicato nella dichiarazione di cui all'art. 29 del presente regolamento;

c) per gli immobili a disposizione, intendendosi per tali le unità immobiliari in cui sussiste il presupposto impositivo del tributo, vale a dire la presenza di arredo o anche la sola attivazione delle utenze relative ai pubblici servizi, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito come da tabella seguente:

Superficie (Mq)		Occupanti
Da	A	
Superfici inferiori o uguali a 60 metri quadrati		1
61	120	2
121	180	3
181	240	4
241	300	5
Superfici maggiori a 300 metri quadrati		6

2. La determinazione della tariffa secondo la tabella convenzionale di cui al comma precedente, lett. c) è valida anche per le unità abitative detenute dagli iscritti AIRE e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non qualificabili come pertinenze della civile abitazione, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, è dovuta la sola parte fissa della tariffa.

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.

2. Ai fini dell'individuazione della categoria così definita nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'analisi dei seguenti criteri:

a) attività economica risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA;

b) attività economica risultante dalla classificazione ATECO presente in anagrafe tributaria;

c) attività economica dichiarata ai fini IVA;

d) attività economica risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato dagli uffici competenti, se necessario.

2 bis. Qualora l'individuazione della categoria di attività fosse incerta, la stessa sarà determinata in base all'effettiva attività svolta presso i locali utilizzati.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata ed individuabile è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 20 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla Provincia di Pistoia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta per la sola parte variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della parte variabile del 15%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico, corredata della documentazione di acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione decorre dal momento di presentazione dell'istanza.

3 bis. E' prevista la riduzione del tributo TARI nella misura di due terzi, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, che detengono una sola unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che quest'ultima non risulti locata o concessa in comodato d'uso ad altri.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3bis, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 24 bis - Altre riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche – dono del cibo

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. La riduzione di cui al comma precedente sarà stabilita annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe TARI e potrà essere al massimo pari al 50% della parte variabile.
3. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in misura proporzionale in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione kd stabiliti con delibera consiliare per ciascuna categoria di utenza non domestica.
4. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione iniziale nella quale il contribuente dichiara di aderire ad una o più iniziative indicate al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. Alla dichiarazione dovranno essere allegate una o più autocertificazioni rese dai soggetti donatori attestanti la propria qualifica di Onlus. Una volta istituito e operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti, D.Lgs. n. 117/2017, le presenti disposizioni si applicheranno unicamente agli enti ivi iscritti, con eccezione degli enti iscritti alla sezione delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, di cui all'articolo 46, c. 1, lett. d), medesimo D. Lgs. n. 117/2017. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, per progetti già in corso, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno a cui si riferisce il progetto; per i progetti avviati successivamente il termine ultimo è il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento.
5. La riduzione viene applicata a conguaglio ed è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, di una attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati. Alla stessa vanno allegate le attestazioni rilasciate dai soggetti donatori in cui sono indicati i quantitativi ricevuti. La documentazione sopra indicata può essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni presentate ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 166/2016. I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili all'Amministrazione Comunale su richiesta.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 4.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. - Riduzioni per il riciclo

1. La tariffa dovuta dalle **utenze non domestiche** può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. Ai fini documentali e procedimentali si applica quanto previsto nel presente regolamento.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza fin dall'inizio, compilando l'apposito modulo, rispettando la tempistica e le modalità indicate nel presente regolamento.

Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 25-bis. - Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico **la totalità** dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale** dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Quando non si dimostri il **totale** recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della intera quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la facoltà per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 25-ter. - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 25-bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico **la totalità** dei propri rifiuti urbani devono

darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati, almeno: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità 18

dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione sarà ritenuta valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 è da intendersi quale scelta, da parte dell'utenza non domestica, di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini nel presente regolamento.

Art. 25-quater. - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto (ai sensi dell'art. 25-bis del presente regolamento) o in parte (ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento) i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero (ai sensi degli articoli 25-bis e 25-ter del presente regolamento) o a riciclo (ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento) nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni da segnalare anche ad enti terzi, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

2. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze alle quali non viene effettuato il servizio porta a porta in prossimità degli accessi privati e che devono conferire i rifiuti in contenitori collocati in appositi punti di raccolta, quando la distanza, misurata dall'accesso dell'utenza su strada pubblica o di uso pubblico alla zona di raccolta, è superiore ai 300 metri. Il beneficio viene applicato, salvo decadenza, a seguito di dichiarazione del contribuente nei termini e modi regolamentati.

Art. 27 - Agevolazioni

1. Il comune può applicare eventuali riduzioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale identificate in separato provvedimento dalla Giunta comunale, anche fino al 100% del tributo dovuto. La riduzione o l'esenzione dal pagamento della Tari per le utenze domestiche, che si trovino in una condizione di disagio sociale ed economico, rilevata anche dall'attestazione ISEE, può essere altresì prevista secondo previsioni di legge.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione dalla Giunta Comunale con cui sono individuati criteri e modalità operative.

3. Con le modalità di cui al comma precedente il Comune può prevedere particolari agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale e imprevedibile gravità accertati da pubbliche autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività.

4. Con la deliberazione tariffaria può essere concessa un'agevolazione massima pari al 50% dell'intera tariffa per le attività commerciali e artigianali situate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale, causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Tale situazione deve essere attestata dall'ufficio tecnico comunale e dalla polizia municipale. L'esercizio interessato deve avere unico punto d'accesso sulla via oggetto di lavori. L'agevolazione non è concessa alle unità immobiliari che fruiscono di altre agevolazioni. L'agevolazione sarà applicata d'ufficio sul conguaglio relativo all'annualità di riferimento e, in caso di incapienza, sull'annualità successiva.

5. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e bis) del comma 659 della L. 147/2013, possono essere coperte con apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 28 - Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore, intesa come quella più favorevole al contribuente.

Titolo V - Dichiarazione e riscossione

Art. 29 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo della TARI deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, entro i termini previsti dal presente regolamento, e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- d) tutte le fattispecie previste nel presente regolamento e sottoposte a obbligo dichiarativo e/o di comunicazione.

2. Gli iscritti a ruolo delle utenze domestiche residenti anagraficamente non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia o la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di soggetti residenti; dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti anagraficamente;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione spetta agli eventuali altri occupanti, detentori o possessori del locale o area scoperta, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati produce effetti anche per gli altri.

Art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. La dichiarazione deve essere effettuata utilizzando gli appositi moduli messi dall'Ente gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, almeno:

- a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, almeno:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale), nonché l'eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- f) il numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte;
- g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;
- h) gli estremi di iscrizione al Catasto elettrico;

- i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- j) le planimetri catastali
- k) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali ovvero spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, ovvero inviata in via telematica con posta certificata, ovvero tramite fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. Nel caso in cui siano previste forme di trasmissione telematica per l'attivazione di procedimenti amministrativi, qualora gli stessi contengano elementi tali da incidere o comunque modificare l'applicazione della tassa sui rifiuti, è regolarmente presentata la dichiarazione TARI trasmessa telematicamente con gli altri documenti amministrativi. In tal caso, pena irricevibilità della dichiarazione, la stessa dovrà essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero firmata in maniera olografa dal dichiarante allegando documento di identità in corso di validità, e successivamente digitalmente dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione digitale degli atti.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata in vigore del presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto/dichiarato.

Art. 31 - Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 e dal vigente Regolamento delle entrate.

2. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, può provvedere all'invio ai contribuenti di un apposito avviso, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate o degli accertamenti notificati. Detto avviso contiene l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso contiene, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nelle disposizioni di legge e dell'autorità ARERA. L'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il Comune stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

4. Il tributo è versato al Comune mediante le modalità stabilite dalla legge e alle scadenze che saranno individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Per il rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, almeno una rata deve essere stabilita dopo il 1° dicembre. Sarà comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune ha la possibilità di notificare, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di versamento ovvero un avviso di costituzione in mora con intimazione ad adempiere, contenente le somme da versare in unica soluzione entro un dato termine. In mancanza del suddetto versamento, il Comune potrà procedere alla notifica di un avviso di accertamento, come indicato nel presente regolamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento generale delle entrate.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini e/o rateizzazioni per i versamenti, per situazioni particolari.

Titolo VI - Accertamento e rimborsi

Art. 32 - Poteri del comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. .

4. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino alla completa attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, a titolo di superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33 - Accertamento

1. Il Comune notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi

di omessa denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento d'ufficio o di rettifica, anche a mezzo raccomandata postale A.R. .

2. L'avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e rimborso delle spese di notifica.

2 bis. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento tributario emesso a decorrere dal 01.01.2020 dall'ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2 ter. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

3 bis. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi l'importo di € 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

4. Per la rateizzazione degli importi contestati con avviso di accertamento, e per tutto quanto non definito nel presente regolamento si rinvia al regolamento per la disciplina delle entrate comunali adottato con deliberazione di C.C. n. 109 del 30.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% per l'importo non versato; la medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salvo i casi di applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine indicato nella raccomandata AR, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35 - Interessi

1. Gli interessi da accertamento sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 (due virgola cinque) punti percentuali dalla data di scadenza alla data di emissione dell'atto.

1 bis. Gli interessi di mora da riscossione sono computati nella misura del tasso legale incrementato di 2 punti percentuali, dal 30° giorno successivo alla data di esecutività dell'atto di accertamento fino al pagamento e sono applicati su tutte le somme esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione.

1 ter. In caso di riscossione a mezzo di Ader si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35 del presente regolamento a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 37 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge N. 296/2006, in virtù di quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ed uguali a 10 euro per anno d'imposta.
2. Per le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa, senza applicare i minimi di cui al precedente comma 1.

Art. 38 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici.
3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme tributarie.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 39 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva di somme dovute a seguito di accertamenti tributari emessi fino alla data del 31.12.2019, è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R. D. n. 639 del 1910.

1 bis. Gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

1 ter. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48 bis del medesimo decreto;
- b) mediante l'Agente nazionale, Ager, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 40 - Rispetto delle norme anticorruzione

1. L'attività di controllo, accertamento e rimborso del tributo è improntata al rispetto della Legge N. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo VII - Disposizioni Finali

Art. 41 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si fa riferimento alle norme statali in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. Le modifiche ed integrazioni apportate all'art. 10, all'art. 13 comma 4, all'art. 19 commi 2 e 2 bis, all'art. 23 comma 3 bis, all'art. 31, all'art. 34 ed all'art. 39 comma 2, entrano in vigore il 1 gennaio 2015.

4. Le modifiche ed integrazioni apportate all'art. 10 comma 1, all'art. 24 comma 1, all'art. 27 comma 3, all'art. 31 comma 2, all'art. 33 comma 3 bis, all'art. 34, entrano in vigore il 1 gennaio 2016.

5. Le modifiche ed integrazioni apportate all'art 1 comma 1 e 3, all'art. 12 comma 2, all'art. 13 comma 2 e 3, all'art. 14 comma 4, all'art. 19 comma 6, all'art. 21 comma 4, art. 24 bis, all'art. 27 commi 1, 2, 3 e 4, art. 31 commi 3, 4 e 5, all'art. 33 commi 2 bis e 2 ter, all'art. 35 commi 1, 1 bis e 1 ter, all'art. 37 comma 1, all'art. 38 comma 2, all'art. 39 comma 1, 1 bis e 1ter, entrano in vigore il 1 gennaio 2020.

6. L'art. 25 quater del presente regolamento entra in vigore dall'01/01/2023.

ALLEGATO A) (ELIMINATO)

ALLEGATO B)

- Tabella 1 - Classificazione delle utenze domestiche residenti e coefficienti Ka e Kb

Nr. componenti nucleo fam.	Categoria domestica DPR 158/99	Ka	Kb
1	1	0,86	0,80
2	2	0,94	1,60
3	3	1,02	2,05
4	4	1,10	2,60
5	5	1,17	3,25
6 o più	6	1,23	3,75

ALLEGATO C)

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali,
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO D)

- Classificazione utenze non domestiche e definizione dei coefficienti Kc e Kd

	Codice di attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,39	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,78
5	Stabilimenti balneari	0,45	4,11
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,55	14,29
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98
9	Case di cura e riposo	1,47	13,55
10	Ospedali	0,82	7,55
11	Uffici, agenzie,	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,22	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,9
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,9
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,04	9,58
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,85	7,80
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,2
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,80	7,32
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	24,6
24	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,73
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,7
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,9

28	Ipermercati di generi misti	1,47	13,51
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	32
30	Discoteche, night club	0,74	6,8

ALLEGATO E) (ELIMINATO)

ALLEGATO F) (ELIMINATO)